

l) del comma 1 non si applichino ai magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, abbiano già compiuto, o compiano nei successivi ventiquattro mesi, tredici anni dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario;

e) prevedere che le norme di cui ai numeri 7.1), 7.2), 9.1) e 9.2) della lettera *l)* del comma 1 non si applichino ai magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, abbiano già compiuto, o compiano nei successivi ventiquattro mesi, venti anni dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario;

f) prevedere che ai magistrati di cui alle lettere *d)* ed *e)*, per un periodo di tempo non superiore a tre anni a decorrere dalla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, e fatta salva la facoltà di partecipare ai concorsi, le assegnazioni per l'effettivo conferimento rispettivamente delle funzioni di appello giudicanti o requirenti e di quelle giudicanti o requirenti di legittimità siano disposte nell'ambito dei posti vacanti da attribuire a domanda previsti dal comma 1, lettera *l)*, numeri 3), 4), 7) e 9), e sul 40 per cento dei posti che dovessero rendersi vacanti a seguito dell'accoglimento delle domande di tramutamento presentate dai magistrati che già esercitano funzioni giudicanti o requirenti di secondo grado; che, decorso tale periodo, ai magistrati di cui alla lettera *e)*, fatta salva la facoltà di partecipare ai concorsi per titoli ed esami, le assegnazioni per l'effettivo conferimento delle funzioni giudicanti o requirenti di legittimità siano disposte, previo concorso per titoli ed a condizione che abbiano frequentato con favorevole giudizio l'apposito corso di formazione alle funzioni giudicanti o requirenti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2, nell'ambito dei posti

vacanti di cui al comma 1, lettera *l)*, numeri 7.1) e 9.1); prevedere che, ai fini del conferimento degli uffici semidirettivi e direttivi di cui al comma 1, lettera *h)*, numeri 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13) e 14), fermo restando quanto previsto al comma 1, lettera *f)*, numero 4), ultima parte, per i magistrati di cui alle lettere *d)* ed *e)* il compimento di tredici anni di servizio dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario equivalga al superamento del concorso per le funzioni di secondo grado; prevedere che, ai fini del conferimento degli uffici direttivi di cui al comma 1, lettera *h)*, numeri 15) e 16), fermo restando quanto previsto al comma 1, lettera *f)*, numero 4), ultima parte, per i magistrati di cui alla lettera *e)* il compimento di venti anni di servizio dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario equivalga al superamento del concorso per le funzioni di legittimità; prevedere che i magistrati di cui alla lettera *e)* per un periodo di tempo non superiore a cinque anni e fermo restando quanto previsto al comma 1, lettera *f)*, numero 4), ultima parte, possano ottenere il conferimento degli incarichi direttivi di cui al comma 1, lettera *i)*, numeri 1), 2), 3), 4) e 5), anche in assenza dei requisiti di esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di legittimità o delle funzioni direttive giudicanti o requirenti di legittimità o delle funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità rispettivamente previsti nei predetti numeri;

g) prevedere, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, che i magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, esercitano funzioni direttive ovvero semidirettive requirenti mantengano le loro funzioni per un periodo massimo di quattro anni, decorso il quale, senza che abbiano ottenuto l'assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni, ne decadano restando assegnati con funzioni non direttive nello stesso ufficio, eventualmente anche in so-

prannumero da riassorbire alle successive vacanze, senza variazione dell'organico complessivo della magistratura;

h) prevedere che, in deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera *r*), i magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), abbiano compiuto il periodo di dieci anni di permanenza nell'incarico nello stesso ufficio, possano permanervi, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente e dai commi 29 e 30, fermo restando che, una volta ottenuto il passaggio ad altro incarico o il tramutamento eventualmente richiesto, si applicano le norme di cui al citato comma 1, lettera *r*);

i) prevedere che ai posti soppressi ai sensi del comma 5, lettere *a*) e *b*), siano trattenuti i magistrati in servizio alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni emanate in attuazione del comma 5 e che ad essi possano essere conferite dal Consiglio superiore della magistratura le funzioni di legittimità nei limiti dei posti disponibili ed in ordine di anzianità di servizio se in possesso dei seguenti requisiti:

1) necessaria idoneità precedentemente conseguita;

2) svolgimento nei sei mesi antecedenti la predetta data delle funzioni di legittimità per aver concorso a formare i collegi nelle sezioni ovvero per aver svolto le funzioni di pubblico ministero in udienza;

l) prevedere che ai posti soppressi ai sensi del comma 5, lettera *b*), siano trattenuti, in via transitoria, i magistrati di appello in servizio alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e*), per i quali non sia stato possibile il conferimento delle funzioni di legittimità ai sensi della lettera *i*) del presente comma;

m) prevedere per il ricollocamento in ruolo dei magistrati che risultino fuori ruolo alla data di acquisto di efficacia del

primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*):

1) che i magistrati in aspettativa per mandato elettorale vengano ricollocati in ruolo secondo quanto previsto dal comma 1, lettera *o*);

2) che i magistrati fuori ruolo che, all'atto del ricollocamento in ruolo, non abbiano compiuto tre anni di permanenza fuori ruolo vengano ricollocati in ruolo secondo quanto previsto dal comma 1, lettera *o*), senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

3) che i magistrati fuori ruolo che, all'atto del ricollocamento in ruolo, abbiano compiuto più di tre anni di permanenza fuori ruolo vengano ricollocati in ruolo secondo la disciplina in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

4) che resta fermo per il ricollocamento in ruolo dei magistrati fuori ruolo in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modificazioni;

n) prevedere che alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*):

1) ad eccezione di quanto previsto dal comma 1, lettera *m*), numeri 5) e 8), e lettera *o*), e in via transitoria dalla lettera *m*) del presente comma, numeri 1), 2) e 3), non sia consentito il tramutamento di sede per concorso virtuale;

2) che la disposizione di cui al numero 1) non si applichi in caso di gravi e comprovate ragioni di salute o di sicurezza;

3) che nel caso in cui venga disposto il tramutamento per le ragioni indicate al

numero 2) non sia consentito il successivo tramutamento alla sede di provenienza prima che siano decorsi cinque anni.

11. In deroga ai vigenti limiti temporali di durata dell'incarico previsti dall'articolo 76-bis, comma 3, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, il magistrato preposto alla Direzione nazionale antimafia alla data di entrata in vigore della presente legge è prorogato fino al compimento del settantaduesimo anno di età nell'esercizio delle funzioni ad esso attribuite.

11. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a disciplinare il conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità nonché degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo e di secondo grado nel periodo antecedente all'entrata in vigore delle norme di cui alla lettera *h*), numero 17), e alla lettera *i*), numero 6), del comma 1, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che gli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità non possano essere conferiti a magistrati che abbiano meno di due anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo, prevista all'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e che gli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo grado e di secondo grado non possano essere conferiti a magistrati che abbiano meno di quattro anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo prevista all'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511;

b) prevedere che detta disciplina sia adottata sulla base delle ordinarie vacanze di organico dei medesimi uffici direttivi e, comunque, entro il limite di spesa di 13.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 e di 8.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2006.

12. Ai fini dell'esercizio della delega di cui al comma 11 si applica la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 1.

13. Dall'attuazione del comma 10 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

14. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti ad attuare su base regionale il decentramento del Ministero della giustizia. Nell'attuazione della delega il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione di direzioni generali regionali o interregionali dell'organizzazione giudiziaria;

b) competenza delle direzioni regionali o interregionali per le aree funzionali riguardanti il personale e la formazione, i sistemi informativi automatizzati, le risorse materiali, i beni e i servizi, le statistiche;

c) istituzione presso ogni direzione generale regionale o interregionale dell'organizzazione giudiziaria dell'ufficio per il monitoraggio dell'esito dei procedimenti, in tutte le fasi o gradi del giudizio, al fine di verificare l'eventuale sussistenza di rilevanti livelli di infondatezza giudiziariamente accertata della pretesa punitiva manifestata con l'esercizio dell'azione penale o con i mezzi di impugnazione ovvero di annullamento di sentenze per carenze o distorsioni della motivazione, ovvero di altre situazioni inequivocabilmente rivelatrici di carenze professionali;

d) riserva all'amministrazione centrale:

1) del servizio del casellario giudiziario centrale;

2) dell'emanazione di circolari generali e della risoluzione di quesiti in materia di servizi giudiziari;

3) della determinazione del contingente di personale amministrativo da destinare alle singole regioni, nel quadro delle dotazioni organiche esistenti;

4) dei bandi di concorso da espletarsi a livello nazionale;

5) dei provvedimenti di nomina e di prima assegnazione, salvo che per i concorsi regionali;

6) del trasferimento del personale amministrativo tra le diverse regioni e dei trasferimenti da e per altre amministrazioni;

7) dei passaggi di profili professionali, delle risoluzioni del rapporto di impiego e delle riammissioni;

8) dei provvedimenti in materia retributiva e pensionistica;

9) dei provvedimenti disciplinari superiori all'ammonimento e alla censura;

10) dei compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo degli uffici periferici.

15. Per gli oneri di cui al comma 14 relativi alla locazione degli immobili, all'acquisizione in locazione finanziaria di attrezzature e impiantistica e alle spese di gestione, è autorizzata la spesa massima di euro 2.640.000 per l'anno 2005 e di euro 5.280.000 a decorrere dall'anno 2006, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2005 e 2006 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

16. Per gli oneri di cui al comma 14 relativi al personale, valutati in euro 3.556.928 per l'anno 2005 e in euro 7.113.856 a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2005 e 2006 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente comma, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge n. 468 del 1978.

17. In ogni caso, le disposizioni attuative della delega di cui al comma 14 non possono avere efficacia prima della data del 1° luglio 2005.

18. Ai fini dell'esercizio della delega di cui al comma 14 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 1.

19. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la modifica della disciplina dell'articolo 10 della legge 13 aprile 1988, n. 117, e dell'articolo 9 della legge 27 aprile 1982, n. 186, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che i componenti elettivi del Consiglio di presidenza della Corte dei conti durino in carica quattro anni;

b) prevedere che i componenti elettivi di cui alla lettera a) non siano eleggibili per i successivi otto anni;

c) prevedere che per l'elezione dei magistrati componenti elettivi del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa ciascun elettore abbia la facoltà di votare per un solo componente titolare e un solo componente supplente.

20. Ai fini dell'esercizio della delega di cui al comma 19 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 1.

21. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro anni dalla data di acquisto di efficacia dell'ultimo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 1 dell'articolo 1, un decreto

legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di ordinamento giudiziario nel quale riunire e coordinare fra loro le disposizioni della presente legge e quelle contenute nei predetti decreti legislativi con tutte le altre disposizioni legislative vigenti al riguardo, apportandovi esclusivamente le modifiche a tal fine necessarie.

22. Per l'emanazione del decreto legislativo di cui al comma 21 si applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 1.

23. Il Governo provvede ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del testo unico di cui al comma 21, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento giudiziario.

24. Il trasferimento a domanda di cui all'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, e successive modificazioni, e di cui al comma 5 dell'articolo 1 della legge 10 marzo 1987, n. 100, e successive modificazioni, si applica anche ai magistrati ordinari compatibilmente con quanto previsto dal comma 6, lettera *p*), con trasferimento degli stessi nella sede di servizio dell'appartenente alle categorie di cui al citato articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, o, in mancanza, nella sede più vicina e assegnazione a funzioni identiche a quelle da ultimo svolte nella sede di provenienza.

25. Le disposizioni di cui al comma 24 continuano ad applicarsi anche successivamente alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni emanate in attuazione del comma 1.

26. Le disposizioni di cui al comma 24 si applicano anche se, alla data della loro entrata in vigore ovvero successivamente alla data del matrimonio, il magistrato, esclusivamente in ragione dell'obbligo di residenza nella sede di servizio, non è residente nello stesso luogo del coniuge ovvero non è con il medesimo stabilmente convivente.

27. Il trasferimento effettuato ai sensi dei commi 24 e 26 non dà luogo alla corresponsione di indennità di trasferimento.

28. Dalle disposizioni di cui ai commi 24 e 26 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

29. All'articolo 7-*bis*, comma 2-*ter*, primo periodo, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 57, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 479, le parole: «sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci anni».

30. All'articolo 57, comma 3, della legge 16 dicembre 1999, n. 479, e successive modificazioni, le parole: «sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci anni».

31. All'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 86 è sostituito dal seguente:

«ART. 86. (*Relazioni sull'amministrazione della giustizia*). 1. Entro il ventesimo giorno dalla data di inizio di ciascun anno giudiziario, il Ministro della giustizia rende comunicazioni alle Camere sull'amministrazione della giustizia nel precedente anno e sulle linee di politica giudiziaria per l'anno in corso. Entro i successivi dieci giorni, sono convocate le assemblee generali della Corte di cassazione e delle corti di appello, che si riuniscono, in forma pubblica e solenne, con la partecipazione del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dei procuratori generali presso le corti di appello e dei rappresentanti dell'avvocatura, per ascoltare la relazione sull'amministrazione della giustizia da parte del primo Presidente della Corte di cassazione e dei presidenti di corte di appello. Possono intervenire i rappresentanti degli organi istituzionali, il Procuratore generale e i rappresentanti dell'avvocatura»;

b) l'articolo 89 è abrogato;

c) il comma 2 dell'articolo 76-*ter* è abrogato.

32. Nella provincia autonoma di Bolzano restano ferme le disposizioni dello statuto speciale e delle relative norme di

attuazione, in particolare il titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

33. Ai magistrati in servizio presso gli uffici aventi sede nella provincia autonoma di Bolzano, assunti in esito a concorsi speciali ai sensi degli articoli 33 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni contenenti le previsioni sulla temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi, nonché sulla durata massima dello svolgimento di un identico incarico presso il medesimo ufficio, in quanto compatibili con le finalità dello statuto di autonomia e delle relative norme di attuazione, anche tenendo conto delle esigenze di funzionamento degli uffici giudiziari di Bolzano. I predetti magistrati possono comunque concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi e semidirettivi, di uguale o superiore grado, nonché mutare dalla funzione giudicante a requirente, e viceversa, in sedi e uffici giudiziari posti nel circondario di Bolzano alle condizioni previste dal comma 1, lettera g), numeri da 1) a 6).

34. Alle funzioni, giudicanti e requirenti, di secondo grado, presso la sezione distaccata di Bolzano della corte d'appello di Trento, nonché alle funzioni direttive e semidirettive, di primo e secondo grado, giudicanti e requirenti, presso gli uffici giudiziari della provincia autonoma di Bolzano, si accede mediante apposito concorso riservato ai magistrati provenienti dal concorso speciale di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

35. Nella tabella A allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, alla voce relativa alla corte di appello di Trento — sezione distaccata di Bolzano/Bozen — tribunale di Bolzano/Bozen:

a) nel paragrafo relativo al tribunale di Bolzano, le parole: « Lauregno/Laurein » e « Proves/Proveis » sono soppresse;

b) nel paragrafo relativo alla sezione di Merano, sono inserite le parole: « Lauregno/Laurein » e « Proves/Proveis ».

36. Dopo l'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133, è inserito il seguente:

« ART. 1-bis. — 1. È istituita in Bolzano una sezione distaccata della corte d'assise di appello di Trento, con giurisdizione sul territorio compreso nella circoscrizione del tribunale di Bolzano ».

37. Per le finalità di cui al comma 1, lettera q), numeri 2) e 3), la spesa prevista è determinata in euro 1.231.449 per l'anno 2005 ed euro 2.462.899 a decorrere dall'anno 2006; per l'istituzione e il funzionamento delle commissioni di concorso di cui al comma 1, lettera l), numeri 5), 6), 8) e 10), nonché lettera m), numeri 9) e 10), è autorizzata la spesa massima di euro 323.475 per l'anno 2005 ed euro 646.950 a decorrere dall'anno 2006.

38. Per le finalità di cui al comma 1, lettera t), è autorizzata la spesa massima di euro 1.000.529 per l'anno 2004 e di euro 2.001.058 a decorrere dall'anno 2005, di cui euro 968.529 per l'anno 2004 ed euro 1.937.058 a decorrere dall'anno 2005 per il trattamento economico del personale di cui al comma 1, lettera t), numero 2.1), nonché euro 32.000 per l'anno 2004 ed euro 64.000 a decorrere dall'anno 2005 per gli oneri connessi alle spese di allestimento delle strutture di cui al comma 1, lettera t), numero 2.2). Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

39. Per l'istituzione e il funzionamento della Scuola superiore della magistratura, di cui al comma 2, lettera a), è autorizzata la spesa massima di euro 6.946.950 per l'anno 2005 ed euro 13.893.900 a decorrere dall'anno 2006, di cui euro 858.000 per l'anno 2005 ed euro 1.716.000 a decorrere dall'anno 2006 per i beni da

acquisire in locazione finanziaria, euro 1.866.750 per l'anno 2005 ed euro 3.733.500 a decorrere dall'anno 2006 per le spese di funzionamento, euro 1.400.000 per l'anno 2005 ed euro 2.800.000 a decorrere dall'anno 2006 per il trattamento economico del personale docente, euro 2.700.000 per l'anno 2005 ed euro 5.400.000 a decorrere dall'anno 2006 per le spese dei partecipanti ai corsi di aggiornamento professionale, euro 56.200 per l'anno 2005 ed euro 112.400 a decorrere dall'anno 2006 per gli oneri connessi al funzionamento del comitato direttivo di cui al comma 2, lettera *l*), euro 66.000 per l'anno 2005 ed euro 132.000 a decorrere dall'anno 2006 per gli oneri connessi al funzionamento dei comitati di gestione di cui al comma 2, lettera *m*).

40. Per le finalità di cui al comma 3, la spesa prevista è determinata in euro 303.931 per l'anno 2005 ed euro 607.862 a decorrere dall'anno 2006, di cui euro 8.522 per l'anno 2005 ed euro 17.044 a decorrere dall'anno 2006 per gli oneri connessi al comma 3, lettera *a*), ed euro 295.409 per l'anno 2005 ed euro 590.818 a decorrere dall'anno 2006 per gli oneri connessi al comma 3, lettere *f*) e *g*).

41. Per le finalità di cui al comma 5, la spesa prevista è determinata in euro 629.000 per l'anno 2005 ed euro 1.258.000 a decorrere dall'anno 2006.

42. Per le finalità di cui al comma 11 è autorizzata la spesa di 13.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 e di 8.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2006. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 13.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, e quanto a 8.000.000 di euro a decorrere

dall'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

43. Agli oneri indicati nei commi 37, 39, 40 e 41, pari a euro 9.434.805 per l'anno 2005 ed euro 18.869.611 a decorrere dall'anno 2006, si provvede:

a) quanto a euro 9.041.700 per l'anno 2005 ed euro 18.083.401 a decorrere dall'anno 2006, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2005 e 2006 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

b) quanto a euro 393.105 per l'anno 2005 ed euro 786.210 a decorrere dall'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350.

44. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione dei commi 1, 2, 3 e 5 anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge n. 468 del 1978.

45. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

46. In ogni caso, le disposizioni attuative dei principi e dei criteri direttivi di cui ai commi 1, lettere *l*), *m*) e *q*), 2, 3 e 5 non possono avere efficacia prima della data del 1° luglio 2005.

47. Nelle more dell'attuazione della delega prevista al comma 19, per l'elezione dei componenti del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa ciascun elettore può votare per un solo componente

titolare e per un solo componente supplente; i voti eventualmente espressi oltre tale numero sono nulli.

48. Il Governo trasmette alle Camere una relazione annuale che prospetta analiticamente gli effetti derivanti dai contratti di locazione finanziaria stipulati in attuazione della presente legge.

49. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

(Principi e criteri direttivi, nonché disposizioni ulteriori).

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: colloquio aggiungere le seguenti: affidato ad un collegio di esperti nominato dal CSM.

2. 61. Bonito, Cento, Fanfani, Maura Cossutta, Pisapia, Finocchiaro, Mantini, Carboni, Lucidi, Kessler, Siniscalchi, Magnolfi, Buemi, Cusumano.

Al comma 1, lettera f), numero 5), sopprimere la parola: scritte.

2. 55. Fanfani, Bonito, Cento, Maura Cossutta, Buemi, Pisapia, Finocchiaro, Mantini, Carboni, Lucidi, Kessler, Siniscalchi, Magnolfi, Cusumano.

Al comma 1, lettera f), numero 5), sostituire le parole: nella risoluzione con le seguenti: nella discussione.

2. 54. Buemi, Cento, Bonito, Fanfani, Maura Cossutta, Pisapia, Finocchiaro, Mantini, Carboni, Lucidi, Kessler, Siniscalchi, Magnolfi, Cusumano.

Al comma 1, lettera f), numero 5), sostituire le parole: uno o più casi pratici con le seguenti: un caso pratico.

2. 53. Maura Cossutta, Buemi, Bonito, Fanfani, Cento, Pisapia, Finocchiaro, Mantini, Carboni, Lucidi, Kessler, Siniscalchi, Magnolfi, Cusumano.

Al comma 1, lettera f), numero 5), sopprimere le parole: aventi carattere di complessità.

2. 47. Cento, Fanfani, Bonito, Maura Cossutta, Pisapia, Finocchiaro, Mantini, Carboni, Lucidi, Kessler, Siniscalchi, Magnolfi, Buemi, Cusumano.

Al comma 1, lettera f), numero 5), sostituire le parole da: aventi carattere di complessità fino a: e cautelari con le seguenti: significativi per le questioni giuridiche sottese.

2. 46. Pisapia, Cento, Bonito, Fanfani, Maura Cossutta, Finocchiaro, Mantini, Carboni, Lucidi, Kessler, Siniscalchi, Magnolfi, Buemi, Cusumano.

Al comma 1, lettera f), numero 5), sopprimere le parole: alternativamente o congiuntamente.

2. 50. Bonito, Cento, Fanfani, Maura Cossutta, Pisapia, Finocchiaro, Mantini, Carboni, Lucidi, Kessler, Siniscalchi, Magnolfi, Buemi, Cusumano.

Al comma 1, lettera f), numero 5, sopprimere la parola: rilevanti.

2. 51. Pisapia, Fanfani, Bonito, Cento, Maura Cossutta, Finocchiaro, Mantini, Carboni, Lucidi, Kessler, Siniscalchi, Magnolfi, Buemi, Cusumano.

Al comma 1, lettera f), numero 5), sostituire le parole: probatorie, istruttorie e cautelari con le seguenti: di diritto.

2. 48. Fanfani, Bonito, Cento, Maura Cossutta, Pisapia, Finocchiaro, Mantini, Carboni, Lucidi, Kessler, Siniscalchi, Magnolfi, Buemi, Cusumano.

Al comma 1, lettera f), numero 5), sostituire le parole: probatorie, istruttorie e cautelari con la seguente: giuridiche.

2. 49. Buemi, Maura Cossutta, Bonito, Fanfani, Cento, Pisapia, Finocchiaro, Mantini, Carboni, Lucidi, Kessler, Siniscalchi, Magnolfi, Cusumano.

Al comma 1, lettera f), numero 5), sostituire le parole da: consistano nella discussione del caso o dei casi pratici oggetto della prova scritta con le seguenti: possono essere escluse dalla positiva valutazione della prova di cui innanzi.

2. 44. Fanfani, Finocchiaro, Cento, Maura Cossutta, Pisapia, Bonito, Mantini, Carboni, Lucidi, Kessler, Siniscalchi, Magnolfi, Buemi, Cusumano.

Al comma 1, lettera f), numero 5), sopprimere la parola: scritta.

2. 45. Bonito, Maura Cossutta, Fanfani, Cento, Pisapia, Finocchiaro, Mantini, Carboni, Lucidi, Kessler, Siniscalchi, Magnolfi, Buemi, Cusumano.

Al comma 1, lettera l), numero 3.1), sostituire le parole: il 30 con le seguenti: l'1.

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, numero 3.2), sostituire la parola: 70 con la seguente: 99.

2. 59. Pisapia, Cento, Bonito, Fanfani, Maura Cossutta, Finocchiaro, Mantini, Carboni, Lucidi, Kessler, Siniscalchi, Magnolfi, Buemi, Cusumano.

Al comma 1, lettera l), numero 3.1), sostituire la parola: 30 con la seguente: 5.

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, numero 3.2), sostituire la parola: 70 con la seguente: 95.

2. 43. Maura Cossutta, Fanfani, Bonito, Cento, Pisapia, Finocchiaro, Mantini, Carboni, Buemi, Lucidi, Kessler, Siniscalchi, Magnolfi, Cusumano.

Al comma 1, lettera l), numero 4.1) sostituire le parole: il 30 con le seguenti: l'1.

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, numero 4.2), sostituire la parola: 70 con la seguente: 99.

2. 60. Buemi, Maura Cossutta, Bonito, Fanfani, Cento, Pisapia, Finocchiaro, Mantini, Carboni, Lucidi, Kessler, Siniscalchi, Magnolfi, Cusumano.

Al comma 1, lettera l), numero 4.1) sostituire la parola: 30 con la seguente: 5.

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, numero 4.2), sostituire la parola: 70 con la seguente: 95.

2. 38. Bonito, Cento, Fanfani, Maura Cossutta, Pisapia, Finocchiaro, Mantini, Carboni, Lucidi, Kessler, Siniscalchi, Magnolfi, Buemi, Cusumano.

Al comma 1, lettera l), numero 7.1) sostituire la parola: 70 con la seguente: 99.

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, numero 7.2), sostituire le parole: il 30 con le seguenti: l'1.

2. 29. Cento, Maura Cossutta, Bonito, Fanfani, Pisapia, Finocchiaro, Mantini, Carboni, Lucidi, Kessler, Siniscalchi, Magnolfi, Buemi, Cusumano.

Al comma 1, lettera l), numero 7.1) sostituire la parola: 70 con la seguente: 95.

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, numero 7.2), sostituire la parola: 30 con la seguente: 5.

2. 33. Fanfani, Maura Cossutta, Bonito, Cento, Pisapia, Finocchiaro, Mantini, Carboni, Lucidi, Kessler, Siniscalchi, Magnolfi, Buemi, Cusumano.

Al comma 1, lettera l), numero 9.1) sostituire la parola: 70 con la seguente: 99.

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, numero 9.2), sostituire le parole: il 30 con le seguenti: l'1.

2. 24. Bonito, Fanfani, Cento, Maura Cossutta, Pisapia, Finocchiaro, Mantini, Carboni, Lucidi, Kessler, Siniscalchi, Magnolfi, Buemi, Cusumano.

Al comma 1, lettera l), numero 9.1) sostituire la parola: 70 con la seguente: 95.

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, numero 9.2), sostituire la parola: 30 con la seguente: 5.

2. 28. Pisapia, Bonito, Fanfani, Cento, Maura Cossutta, Finocchiaro, Mantini, Carboni, Lucidi, Kessler, Siniscalchi, Magnolfi, Buemi, Cusumano.

Al comma 1, lettera m), numero 1), dopo le parole: di secondo grado aggiungere le seguenti: presso le sedi di Roma, Milano, Napoli, Torino e Palermo.

2. 19. Fanfani, Bonito, Cento, Maura Cossutta, Pisapia, Finocchiaro, Mantini, Carboni, Lucidi, Kessler, Siniscalchi, Magnolfi, Buemi, Cusumano.

Al comma 1, lettera r), aggiungere, in fine, le parole: nonché ai magistrati che

all'esito del decennio comunque prorogato debbano essere collocati in pensione nei successivi tre anni.

2. 17. Cusumano, Bonito, Fanfani, Cento, Pisapia, Finocchiaro, Mantini, Carboni, Lucidi, Kessler, Siniscalchi, Magnolfi, Buemi, Maura Cossutta.

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: sette mesi con le seguenti: cinque mesi.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: cinque mesi.

2. 15. Cusumano, Fanfani, Bonito, Maura Cossutta, Pisapia, Finocchiaro, Mantini, Carboni, Lucidi, Kessler, Siniscalchi, Magnolfi, Buemi, Cento.

Al comma 7, lettera b), numero 1), sostituire le parole: un anno con le seguenti: sei mesi.

2. 11. Pisapia, Fanfani, Bonito, Cento, Maura Cossutta, Finocchiaro, Mantini, Carboni, Lucidi, Kessler, Siniscalchi, Magnolfi, Buemi, Cusumano.

Al comma 7, lettera b), numero 2), primo periodo, sostituire le parole: un anno dall'inizio con le seguenti: sei mesi dall'inizio.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: un anno dalla richiesta con le seguenti: sei mesi dalla richiesta.

2. 8. Fanfani, Bonito, Cento, Maura Cossutta, Pisapia, Finocchiaro, Mantini, Carboni, Lucidi, Kessler, Siniscalchi, Magnolfi, Buemi, Cusumano.

Al comma 7, lettera b), numero 2), primo periodo, sostituire le parole: un anno dall'inizio con le seguenti: sei mesi dall'inizio.

- 2. 10.** Bonito, Cento, Fanfani, Maura Cossutta, Pisapia, Finocchiaro, Mantini, Carboni, Lucidi, Kessler, Siniscalchi, Magnolfi, Buemi, Cusumano.

Al comma 7, lettera b), numero 2), primo periodo, sostituire le parole: un anno dalla richiesta con le seguenti: sei mesi dalla richiesta.

- 2. 9.** Maura Cossutta, Bonito, Fanfani, Cento, Pisapia, Finocchiaro, Mantini, Carboni, Lucidi, Kessler, Siniscalchi, Magnolfi, Buemi, Cusumano.

Al comma 7, lettera e), numero 2), sopprimere le parole da: , nell'ipotesi in cui fino a: contestazione.

Conseguentemente,

alla medesima lettera:

numero 6), sopprimere le parole da: , nell'ipotesi in cui fino a: contestazione;

numero 7), sopprimere le parole da: , nell'ipotesi in cui fino a: contestazione;

numero 9), sopprimere le parole da: , nell'ipotesi in cui fino a: contestazione;

alla lettera f), numero 7), sopprimere le parole da: , nell'ipotesi in cui fino a: contestazione.

- 2. 7.** Pisapia, Fanfani, Bonito, Cento, Maura Cossutta, Finocchiaro, Mantini, Carboni, Lucidi, Kessler, Siniscalchi, Magnolfi, Buemi, Cusumano.

Al comma 7, lettera e), numero 2), sopprimere le parole: , ovvero abbia chiesto l'integrazione della contestazione.

Conseguentemente,

alla medesima lettera:

numero 6), sopprimere le parole: , ovvero abbia chiesto l'integrazione della contestazione;

numero 7), sopprimere le parole: , ovvero abbia chiesto l'integrazione della contestazione;

numero 9), sopprimere le parole: , ovvero abbia chiesto l'integrazione della contestazione;

alla lettera f), numero 7), sopprimere le parole: , ovvero abbia chiesto l'integrazione della contestazione.

- 2. 6.** Buemi, Cento, Bonito, Fanfani, Maura Cossutta, Pisapia, Finocchiaro, Mantini, Carboni, Lucidi, Kessler, Siniscalchi, Magnolfi, Cusumano.

Al comma 11, lettera a), sopprimere le parole: e di secondo grado.

- 2. 4.** Bonito, Fanfani, Cento, Maura Cossutta, Pisapia, Finocchiaro, Mantini, Carboni, Lucidi, Buemi, Kessler, Siniscalchi, Magnolfi, Cusumano.

Al comma 31, lettera a), capoverso ART. 86, sopprimere l'ultimo periodo.

- 2. 3.** Fanfani, Bonito, Cento, Maura Cossutta, Pisapia, Finocchiaro, Mantini, Carboni, Lucidi, Kessler, Siniscalchi, Magnolfi, Buemi, Cusumano.

Al comma 31, lettera a), capoverso ART. 86, ultimo periodo, sostituire le parole da: degli organi istituzionali fino alla fine del periodo con le seguenti: del Consiglio Superiore della Magistratura, del Consiglio Nazionale Forense, il Procuratore Generale, i rappresentanti dell'Associazione Nazionale Magistrati e delle associazioni forensi rappresentate nel distretto della Corte d'appello.

- 2. 66.** Buemi, Fanfani, Bonito, Maura Cossutta, Pisapia, Finocchiaro, Mantini, Carboni, Lucidi, Kessler, Siniscalchi, Magnolfi, Cusumano.

(A.C. 4636-bis-B – sezione 7)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

l'articolo 97 della Costituzione tutela il buon andamento della pubblica amministrazione;

l'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prescrive che l'attività amministrativa è retta da criteri di economicità, efficacia e pubblicità;

lo spirito della riforma dell'ordinamento giudiziario risiede nell'introduzione di un sistema meritocratico per la valutazione dei magistrati ordinari svolgenti funzioni giurisdizionali;

allo stato non esiste un sistema centralizzato di raccolta, per ciascun magistrato, dei dati concernenti: il numero di provvedimenti giudiziari emessi annualmente; il numero di provvedimenti, espressi anche in termini percentuali, non impugnati e quindi passati in giudicato; nonché il numero di provvedimenti, espressi anche in termini percentuali, impugnati e riformati in sede di merito o di legittimità;

la conoscenza, da parte del magistrato che ha emesso il provvedimento, della successiva riforma del medesimo, costituisce un principio di civiltà giuridica, anche perché consente di evitare, a tutela dei cittadini e a vantaggio dell'erario statale, che il giudice investito della stessa questione di fatto o di diritto su cui ha pronunciato una sentenza, riformata in un successivo grado di giudizio, possa ripetere l'errore che ha condotto alla modifica della sentenza;

un sistema di valutazione attendibile dell'operato svolto da un magistrato non può prescindere dalla quantificazione del

numero di sentenze pronunciate dal medesimo e successivamente confermate, riformate o non impugnate;

siffatto parametro di valutazione sostanziale apparirebbe essere non meno efficace rispetto a un parametro di valutazione formale costituito da un esame vertente sul possesso di mere cognizioni tecniche;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di:

monitorare, a livello centrale, l'operato di ogni singolo magistrato, eventualmente in una prima fase sperimentale soltanto a campione, mediante l'istituzione di un archivio ministeriale in cui inserire: il numero complessivo dei provvedimenti emessi da ciascun organo giudicante; il numero, anche espresso in termini percentuali, dei provvedimenti non impugnati e pertanto divenuti definitivi; il numero, anche espresso in termini percentuali, dei provvedimenti riformati in appello e dei provvedimenti cassati in sede di legittimità;

adottare, opportune iniziative, affinché nell'ambito dei criteri di valutazione dei magistrati previsti dalla delega, tra i titoli, si possa tenere conto di parametri dotati di intrinseca attendibilità, quali il numero percentuale di sentenze emesse e non riformate;

adottare opportune iniziative volte ad estendere detti criteri di valutazione anche agli appartenenti alla magistratura onoraria, che ormai costituiscono una parte non indifferente dell'attuale sistema giudiziario;

introdurre, eventualmente in sede regolamentare, un sistema che preveda l'invio di una copia della sentenza che riforma un provvedimento giudiziale di grado inferiore, al giudice che ha emesso il provvedimento riformato o cassato.

9/4636-bis-B/1 (Nuova formulazione). Amato.

La Camera,

premessò che:

statisticamente, circa il 50 per cento dei procedimenti si risolve con formula di assoluzione in primo grado, a cui si aggiunge un ulteriore quota di assoluzioni in secondo o terzo grado pari a circa il 30 per cento, da cui si evince che circa il 70 per cento dei processi non trovava ragioni per essere celebrato;

il principio della soccombenza in ordine alle spese di giudizio nel rito penale si pone come uno dei principi ineludibili che caratterizzano un processo di parti, principio su cui fondare l'obiettivo di raggiungere una vera parità tra accusa e difesa nel processo;

il principio di soccombenza in ordine alle spese di giudizio, caratteristico del giudizio civile, da oltre un decennio è stato introdotto con significativi risultati nel contenzioso tributario, innestandosi nella riforma di quello specifico rito che il legislatore ha voluto trasformare da processo impugnatorio in processo di parti, con decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni e integrazioni;

oggi, molti cittadini, spesso accusati di reati anche gravi, subiscono traversie giudiziarie che si ripercuotono anche sulle loro condizioni morali, familiari ed economiche, che per un buon 70 per cento dei casi rappresentano procedimenti che non avevano ragione di essere istruiti;

nell'ambito dei provvedimenti disciplinari si ritiene corretto e dovuto intervenire con strumenti adatti a riaffermare un principio di equità per chiarire che in caso di palese innocenza del cittadino, questo possa essere alleviato almeno delle spese di giudizio: è una norma di civiltà giuridica che mette in evidenza che il cittadino deve sempre ed in ogni caso essere tutelato quando ne ricorrano i presupposti, ovvero quelli di non avere commesso il fatto, od il fatto non costituisca reato, od il fatto non sia previsto dalla legge come reato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative, anche normative, volte a realizzare il principio della ripara-zione in ordine alle spese di giudizio anche nel caso la parte soccombente risulti essere la pubblica accusa nei procedimenti penali, nei casi in cui il giudice assolva la parte imputata con formula piena, ovvero se il fatto non sussiste, se l'imputato non l'ha commesso, se il fatto costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato.

9/4636-bis-B/2. Daniele Galli.

La Camera,

premessò che:

il testo prevede che il magistrato debba esercitare le funzioni attribuitegli con imparzialità e che costituisce illecito disciplinare l'emanazione di provvedimenti, anche privativi della libertà personale, carenti di motivazione;

ogni anno circa 15.000 procedimenti sono avviati contro gli appartenenti all'Ordine dei medici a seguito di denunce di cittadini che si sono ritenuti colpiti da negligenze o errori in relazione al loro diritto alla salute ed al benessere; secondo l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) l'Italia è uno dei Paesi con il minor numero di errori in ambito di trattamenti sanitari; d'altro canto in tale ambito l'OMS stessa ritiene accettabile, in quanto non ulteriormente comprimibile, una percentuale di errore del 2 per cento;

i pubblici ministeri basano l'avvio dei procedimenti o i rinvii a giudizio su consulenze di parte molto spesso carenti sotto il profilo della qualificazione professionale dell'estensore; i collegi peritali, scelti dal giudice sulla base di criteri oramai superati, ove si consideri gli enormi progressi della medicina e la sua crescente specializzazione, assai spesso non hanno la qualificazione sufficiente per emettere un parere ponderato, configu-

rando così l'ipotesi di scorrettezza nei confronti di una delle parti e di travisamento dei fatti;

tal modo di procedere produce il proliferare dei procedimenti, avviati anche al solo scopo di raggiungere un accordo economico transattivo, realizzando peraltro diversi risultati negativi: l'accordo transattivo, che costituisce una tacita ammissione di colpevolezza, spesso viene sottoscritto dalle imprese assicurative senza nemmeno informare il professionista assicurato, che spesso viene anche disdetto; la lunghezza dei procedimenti produce danni all'attività professionale ed alla carriera del professionista citato in giudizio; i numerosi procedimenti che giungono a sentenza, oltre a contribuire all'intasamento dei tribunali, si risolvono in due casi su tre con l'assoluzione o la non perseguibilità del professionista; si sta instaurando una sorta di « medicina difensiva », che prevede non la miglior cura possibile per il paziente, ma la meno rischiosa per il medico;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative per introdurre criteri omogenei di trasparenza nella scelta dei collegi peritali.

9/4636-bis-B/3. (Nuova formulazione).
Milanese, Baiamonte.

La Camera,

alla luce del dibattito e della relazione del Relatore,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a prevedere che i colloqui psico-attitudinali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), sia effettuato alla presenza di esperti di riconosciuta professionalità.

9/4636-bis-B/4. Perrotta.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 - Rispetto dell'accordo tra comune di Modena e Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio circa il tracciato dell'alta velocità)

EMERENZIO BARBIERI. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

il tracciato dell'alta velocità scelto dal comune di Modena prevede il passaggio all'interno della discarica di rifiuti di via Caruso;

il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio prescrive a suo tempo che: « venga definitivamente chiusa, prima della nuova linea, la piattaforma polifunzionale per il trattamento dei rifiuti di via Caruso in tutti i suoi impianti, compreso l'impianto di inertizzazione denominato *Soliroc*;

viceversa, i previsti lavori di attraversamento sono stati effettuati muovendo tonnellate e tonnellate di rifiuti con la discarica in funzione;

l'assessore Orlando del comune di Modena parla di un accordo secondo il quale i lavori preparatori potevano essere fatti a discarica ancora attiva —:

quali iniziative intenda assumere per far rispettare l'accordo di chiusura della discarica, garantendo, così, la salute della popolazione dai rischi di lavori effettuati senza adeguate opere di impermeabilizzazione, copertura ed inerbimento dei rifiuti, che sono rimasti scoperti all'interno di un cantiere attivo dove operano lavoratori edili. (3-03934)

(Presentata il 30 novembre 2004)

(Sezione 2 - Rispetto degli impegni assunti dal Ministero dei trasporti con il comune di Modena in ordine alla realizzazione del tracciato ferroviario dell'alta velocità)

SANTAGATA. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

in data 31 luglio 1998, la conferenza dei servizi indetta dall'allora Ministro dei trasporti approvava il progetto esecutivo del quadruplicamento ferroviario veloce della linea Milano-Bologna (alta velocità), nel tratto ricadente nel territorio delle province di Reggio Emilia e Modena;

la realizzazione del progetto ha finora evidenziato, principalmente, due questioni: la prima relativa alla chiusura della discarica di via Caruso e la seconda relativa al tracciato della nuova linea ferroviaria;

con riferimento alla prima questione:

a) il tracciato prescelto dalla conferenza dei servizi, comportante l'attraversamento della discarica di via Caruso, ha consentito di allontanare il più possibile il passaggio della linea ferroviaria dagli insediamenti abitativi e di minimizzare tutti i connessi impatti negativi;

b) in sede di conferenza dei servizi, da parte del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio erano state espresse alcune prescrizioni, tra cui quella della chiusura, prima dell'avvio dei lavori di realizzazione della nuova linea, della discarica di via Caruso;

c) le prescrizioni impartite dal ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, da dirigersi, peraltro, a *Tav* (soggetto proponente l'opera e titolare del progetto) e non al comune di Modena, sono state fin qui integralmente osservate, compresa (per quanto riguarda la posizione pubblicamente espressa e gli impegni sottoscritti dal comune di Modena) quella relativa alla previsione della chiusura anticipata dell'area;

d) mai nessuno, finora, ha messo in dubbio, nell'unica sede istituzionale a ciò deputata, vale a dire in conferenza dei servizi, il fatto che il riferimento temporale all'avvio dei lavori di realizzazione della nuova linea, contenuto nella citata prescrizione del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in ordine alla chiusura della discarica di via Caruso, non può che essere inteso come relativo al momento della conclusione dei lavori preparatori del sedime, sul quale dovrà essere realizzato il rilevato ferroviario (valga per tutti, in questo senso, il contenuto dell'articolo 13 della convenzione stipulata il 18 aprile 2003 tra *Tav* spa, consorzio Cepav uno e comune di Modena, in attuazione dell'accordo stipulato il 31 luglio 1998 tra ministero dei trasporti, *Tav* spa, consorzio Cepav uno, Ferrovie dello Stato, provincia di Modena e comune di Modena, sugli interventi connessi al quadruplicamento ferroviario veloce nel territorio modenese);

e) l'articolo 4 del medesimo accordo del 31 luglio 1998, sotto il titolo eloquente di « Ulteriori impegni finanziari derivanti dalle prescrizioni espresse dal ministero dell'ambiente sull'attraversamento delle discariche di via Caruso », ha espressamente previsto che: « Il ministero dei trasporti garantisce che nei fondi che vengono annualmente assegnati a Ferrovie dello Stato, sia per l'ammodernamento delle linee esistenti che per lo sviluppo dell'alta velocità, saranno ricomprese anche le risorse finanziarie necessarie per la copertura dei costi riconducibili alle prescrizioni del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio espresse nella conferenza dei servizi del 31 luglio 1998

(*in primis* la chiusura della discarica) circa tempi e modi di realizzazione del passaggio della linea alta velocità attraverso l'area delle discariche »;

f) l'articolo 13 della citata convenzione attuativa del 18 aprile 2003 prevedeva, tra l'altro, l'impegno del comune di Modena a definire « i costi riconducibili alle prescrizioni del ministero dell'ambiente... e a comunicarli a *Tav* in tempo utile per consentire la predisposizione delle risorse finanziarie necessarie da parte del ministero delle infrastrutture e dei trasporti »;

g) mai nessuno, finora, ha messo in dubbio, nell'unica sede istituzionale a ciò deputata, vale a dire in conferenza dei servizi, il fatto che tale impegno del comune è subordinato al rispetto di quanto stabilito dal citato articolo 4 dell'accordo del 31 luglio 1998, in ordine alla corresponsione degli indennizzi e risarcimenti per la dismissione anticipata e per il rimodellamento morfologico della discarica;

h) nel rispetto degli impegni assunti e degli accordi stipulati, il comune di Modena, con note del 30 marzo 2004 e del 14 aprile 2004, rimaste ad oggi senza risposta, ha provveduto a comunicare a *Tav* l'ammontare dei costi riconducibili alle prescrizioni del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, quantificati, in sede di « prima stima », in circa 64 milioni di euro;

i) con le medesime note del 30 marzo 2004 e del 14 aprile 2004 il comune ha doverosamente informato *Tav* di ritenere imprescindibile che, prima della consegna dei cantieri a *Tav* per la realizzazione del rilevato ferroviario, sia sottoscritto tra le parti interessate un protocollo attuativo del citato articolo 4 dell'accordo del 31 luglio 1998, che sancisca gli importi degli indennizzi e definisca i tempi e le modalità del loro pagamento;

con riferimento alla seconda questione:

a) la definizione del tracciato della linea ferroviaria dell'alta velocità nel ter-